

## **TAR Toscana, sentenza n. 6610 del 24 novembre 2010: bonifica di siti di interesse nazionale**

*In materia di bonifica dei siti contaminati, nel caso in cui un soggetto intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 265 d.lgs. n. 152/06 – rimodulazione degli obiettivi di bonifica, in relazione alla diversa metodologia, fondata sul progressivo superamento delle soglie di contaminazione e di rischio, per dare luogo alla procedura di bonifica l'Amministrazione non è obbligata a disporre varianti, se nella sua discrezionalità non le ritiene comunque conformi agli obiettivi prefissati, ma deve pur sempre considerare la richiesta da parte del privato interessato ed eventualmente motivare sulle ragioni del diniego.*

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che nulla di tutto ciò è avvenuto, perché l'Amministrazione non aveva considerato la rimodulazione in questione, facendo solo riferimento all'istruttoria espletata nella vigenza della precedente normativa di cui al d.lgs. n. 22/97 e senza disporre alcun contraddittorio sul punto).

*In materia tecnico-ambientale sussiste la discrezionalità di giudizio da parte della p.a. davanti alla quale la delibazione del giudice amministrativo si arresta; tuttavia è altrettanto vero che tale sindacato può comunque sempre esercitarsi nelle ipotesi di contraddittorietà ed illogicità manifesta, dovendo comunque sempre le decisioni della p.a. sostanziarsi come adeguatamente motivate, corrette, ragionevoli, proporzionate e attendibili, anche qualora si dia luogo all'applicazione della c.d. "discrezionalità tecnica".*

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che l'approfondita illustrazione delle ragioni a sostegno della migliore efficacia del confinamento fisico di cui alla memoria dell'Amministrazione dovevano essere a suo tempo inserite nella motivazione delle prescrizioni relative, ma non possono essere una forma integrativa di tale motivazione per la prima volta rappresentata in sede giurisdizionale e senza contraddittorio).

*L'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit. attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242, ove abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale, "alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio": una simile espressione può reputarsi atecnica, erronea o comunque non voluta e casuale, poiché essa si inserisce in una disposizione (l'art. 252 cit.) in cui, quando ci si vuole riferire alle competenze del Ministro dell'Ambiente, lo si dispone espressamente, stabilendo che l'atto compete al 'Ministro' e non al 'Ministero'...E se l'attribuzione delle relative competenze al Ministero (e non al Ministro, salve le tassative eccezioni) vale per gli atti del procedimento di bonifica, a fortiori essa deve valere per il decreto gravato, considerato il suo situarsi nella fase dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza: fase prodromica rispetto alla vera e propria bonifica e, comunque, non in grado di determinare il definitivo riassetto del sito (cfr. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.).*

*Gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo.*

*Ciò, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede l'organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.*

*In campo ambientale la p.a. – in base al c.d. "principio di precauzione" di origine comunitaria – può adottare provvedimenti ritenuti necessari laddove si paventi il rischio di*

*una lesione ad un interesse tutelato, anche in mancanza di un rischio concretamente accertato; tuttavia, è altrettanto necessario che tale principio si armonizzi con quello delle "proporzionalità", consistente nel dovere della stessa p.a. di adottare soluzioni idonee comportanti il minor sacrificio possibile per gli interessati senza poter imporre, con atti amministrativi o legislativi, obblighi o restrizioni alle libertà (anche economiche) dei cittadini, tutelate come tali dal diritto comunitario, in misura superiore, quindi sproporzionata, a quella strettamente necessaria per il pubblico interesse in presenza e disponibilità di altri strumenti ugualmente efficaci ma meno negativamente incidenti. Non sussiste, in sostanza, la prevalenza dell'un principio sull'altro ma si deve ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in considerazione.*

(Nel caso di specie il Collegio, anche sotto tale profilo, ha riscontrato la carenza motivazionale invocata dalla ricorrente Amministrazione, che non ha specificato per quale ragione, in presenza di un sottofondo istruttorio ancora tutto da approfondire, abbia inteso imporre ugualmente una misura più volte contestata dall'interessata come iniqua e sproporzionata e senza illustrare per quale motivo non poteva attendere i pur richiesti approfondimenti istruttori in ordine all'efficacia del sistema idraulico già installato che aveva comunque portato alla rimozione degli idrocarburi sversati).

N. 06610/2010 REG.SEN.

N. 01323/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 1323 del 2007, proposto da:

Nuovo Pignone S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Bonino, Antonella Anselmo, Vincenzo Ferrara e Barbara Molinari, con domicilio eletto presso il terzo in Firenze, L.no Corsini n. 2;

contro

- Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (Ispesl), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica (Icram), Istituto Superiore di Sanita', Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliavano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

- Provincia di Massa Carrara, in persona del Presidente pro tempore, Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, Autorita' Portuale di Marina di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Sviluppo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) quanto al ricorso:

- del decreto direttoriale prot. 3622/QdV/Di/B, datato 18.05.2007, inviato con nota racc. A/R ricevuta in data 23.05.2007, contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi decisorie dei giorni 24.03.2005, 28.07.2005, 22.12.2005, 30.03.2006 e 28.04.2006, in ogni sua parte nonchè nei punti riguardanti la Nuovo Pignone spa;

- dei verbali e delle determinazioni assunte dalle Conferenze di Servizi decisorie in data, rispettivamente, 04.10.2006 e 13.12.2006, in ogni loro parte e nei punti riguardanti la Nuovo Pignone spa, atti erroneamente allegati al citato decreto direttoriale prot. 3622/QdV/DI/B anzichè ad altro e diverso decreto direttoriale n. 3623/QdV/DI/B, ad esso conferenti, quest'ultimo mai comunicato a Nuovo Pignone spa, e della cui esistenza si è avuta recentissima e solo informale cognizione;

- di ogni provvedimento o atto presupposto e consequenziale ivi compresi gli atti istruttori richiamati nelle citate Conferenze di Servizi ancorchè mai allegati o comunicati e dunque ancora oggi incogniti;

2) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 20 marzo 2008:

del decreto direttoriale prot. n. 4307/QdV/DI/B datato 28.12.2007 inviato con nota racc. A/R prot. n. 33534/QdV/Di ricevuta in data 17.01.2008, contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 30.10.2007 in ogni sua parte nonchè nei punti riguardanti la Nuovo Pignone spa;

nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale ivi compresi gli atti istruttori di cui alla Conferenza dei Servizi del 26.06.2007.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia

Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), dell'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro Ispesl, dell'Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica (Icram), dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'Agenzia del Demanio, con la relativa documentazione;

Viste le ordinanze cautelari di questa Sezione n. 849/2007 del 27 settembre 2007 e 379/2008 del 9 aprile 2008 nonché della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 1166/2008 del 4 marzo 2008;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 20 luglio 2007 e depositato il successivo 2 agosto, la Nuovo Pignone spa evidenziava di essere proprietaria di un'area inserita nel Sito contaminato di Interesse Nazionale (SIN) di "Massa Carrara" e di avere a suo tempo avviato la necessaria procedura di bonifica, previa messa di sicurezza di emergenza e redazione del relativo piano di caratterizzazione, secondo la disciplina all'epoca vigente, di cui al d.lgs. n. 22/97 e al D.M. n. 471/99.

Le relative opere di caratterizzazione erano realizzate tra il 2004 e il gennaio 2005 e prevedevano anche il rafforzamento delle misure di messa in sicurezza di emergenza sui terreni e per le acque di falda, in seguito a sversamenti accidentali nel corso del 2004, consistenti, in particolare per le acque di falda, nell'installazione di piezometri e di una barriera idraulica mediante impianto di pompaggio "Pump and Treat".

I progetti definitivi di bonifica dei suoli e preliminare delle acque di falda erano trasmessi al Ministero dell'Ambiente ed erano entrambi approvati, con prescrizioni, all'esito della conferenza di servizi decisoria del 28 luglio 2005.

Il progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, che prevedeva il potenziamento degli impianti già realizzati, era poi esaminato ed approvato, con prescrizioni, nella successiva conferenza di servizi decisoria del 30 marzo 2006.

In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 – ricordava la società ricorrente – era però in seguito presentata l'"Analisi di rischio sito specifica", secondo la facoltà riconosciuta dal relativo 265, comma 4, che consentiva la rimodulazione degli obiettivi, ed era contestualmente richiesta la sospensione delle procedura di bonifica ancora in corso, non sussistendo rischi per la salute.

Il Ministero dell'Ambiente, però, non seguiva tale impostazione e con decreto direttoriale del 18 maggio 2007, n. 3622 approvava in via definitiva le determinazioni delle conferenze di servizi tenutesi tra il 28 marzo 2005 e il 28 aprile 2006 per esaminare i progetti di bonifica elaborati secondo la precedente normativa.

In seguito ad ulteriori conferenze di servizi tenutesi il 4 ottobre 2006 e il 13 dicembre 2006, poi, la ricorrente evidenziava che emergeva improvvisamente la volontà di imporre alla ricorrente un ulteriore onere, consistente nella realizzazione di una barriera di contenimento fisico oltre ad un sistema di emungimento a monte, mai prospettato in precedenza ed estremamente gravoso da costruire, e tali determinazioni e tali conclusioni erano recepite in altro decreto direttoriale del 18 maggio 2007, n. 3623, mai comunicato formalmente però alla ricorrente medesima.

Quest'ultima, quindi, con il presente ricorso chiedeva l'annullamento, previa sospensione, di tali decreti direttoriali, lamentando quanto segue.

"I) VIOLAZIONE DEL D.LVO 152/2006 ART. 3 E SS."

La ricorrente rilevava che lo stesso decreto legislativo n. 152/06 prevedeva la clausola di salvaguardia per la quale nessun provvedimento amministrativo poteva derogare puntuali disposizioni ivi previste mentre, nel caso di specie, ciò era avvenuto con i provvedimenti impugnati che non tenevano conto della subentrata normativa.

"II) VIOLAZIONE DEL D.LVO 152/2006 ARTT. 239 E SS.; NONCHE' ART. 265, CO.4, REGIME TRANSITORIO. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIFETTO DELL'ISTRUTTORIA".

La norma transitoria di cui all'art. 265, comma 4, d.lgs. 152/06 consentiva la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, fatti salvi gli interventi già realizzati, mediante la presentazione di adeguata relazione tecnica, al fine di disporre varianti al progetto.

Nel caso in esame ciò era accaduto con la presentazione da parte della ricorrente di una "Analisi di rischio" in data 24 ottobre 2006 conformata sui parametri della nuova normativa ma l'Amministrazione non ne aveva tenuto in alcun modo conto.

"III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 240 E 242 DEL D.LVO 152/2006. L'ANALISI DI RISCHIO. CONSEGUENTI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO".

La normativa di cui al d.lgs. n. 152/06, in luogo di un unico parametro-soglia previsto dalla precedente, individuava due parametri-soglia (CSC e CSR), per cui accertati livelli di concentrazioni inferiori al primo costituivano valori di sicura accettabilità. Ne conseguiva che l'analisi di rischio effettuata dall'interessato doveva portare, in via rigorosamente alternativa, al semplice monitoraggio (superiore a CSC) ovvero alla bonifica (superiore a

CSR). Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione non aveva preso in nessuna considerazione l'analisi di rischio presentata nei termini di cui alla nuova normativa né aveva instaurato un contraddittorio sul punto, ai sensi dell'art. 242, comma 4, d.lgs. cit., che avrebbe consentito di rilevare come sufficienti le opere di messa in sicurezza di emergenza già in essere e di dichiarare chiuso il procedimento.

"IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 240, LETT. M) MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA".

Con la conferenza di servizi decisoria del 13 dicembre 2006 veniva richiesto alla ricorrente di attivare interventi di messa in sicurezza di emergenza mediante la realizzazione di una barriera di contenimento fisico nonché di un sistema idraulico di emungimento a monte della stessa. Nel caso in esame, però, non sussistevano i presupposti per qualificare l'emergenza di tale realizzazione, dato che gli ultimi episodi di contaminazione risalivano ad oltre due anni prima, né erano state valutate le ulteriori conseguenze di impatto ambientale e di deviazione dei flussi di falda che potevano derivare.

"V) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIZIO DELL'ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA'".

Parimenti illogica appariva la prescrizione di cui alla conferenza di servizi del 13 dicembre 2006 di trasmettere entro trenta giorni un documento integrativo del progetto di bonifica delle acque di falda basato sul confinamento fisico dell'intera area, in recepimento delle precedenti prescrizioni di cui alla conferenza di servizi del 30 marzo 2006.

Così operando l'Amministrazione non aveva tenuto conto dell'evoluzione normativa, degli interventi già eseguiti e del contenuto dell'analisi di rischio nel frattempo presentata dalla ricorrente, senza idonea motivazione e in assenza di contraddittorio in relazione all'aggiunta di tale soluzione mai prospettata in precedenza.

"VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 242, COMMI 8 E 10, IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENIBILI E ALLA VALUTAZIONE DI ATTIVITA' IN ESERCIZIO."

L'Amministrazione non aveva neanche valutato i profili legati al contenimento dei costi economici dell'intervento imposto e alla prosecuzione dell'attività produttiva.

"VII) EVENTUALE V.I.A. VIOLAZIONE, IN IPOTESI, DELL'ART. 252, CO. 7, D.LVO 152/2006".

La soluzione tecnica legata al confinamento fisico delle acque di falda richiedeva il contestuale avvio del subprocedimento di v.i.a. anche all'interno del medesimo procedimento di approvazione del progetto di bonifica, con coordinamento con gli altri soggetti tenuti alla bonifica del sito, secondo quanto già emerso in sede di conferenza di servizi del 28 luglio 2005.



“VIII) VIOLAZIONE DELL’ART. 252, CO. 4, PER OMESSO COINVOLGIMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA REGIONE TOSCANA IN FASE DI CODECISIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E SS. L. 241/90.”

I decreti direttoriali impugnati presentavano ulteriori profili di illegittimità fondati sul mancato coinvolgimento dei soggetti indicati in epigrafe, anche nell’adozione del provvedimento finale e non solo nel corso delle conferenze di servizi decisorie svoltesi nel corso del procedimento.

Si costituivano in giudizio, con memoria di mera forma, le Amministrazione indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

In prossimità della camera di consiglio del 26 luglio 2007 parte ricorrente depositava una “breve nota d’udienza”.

Con la prima ordinanza cautelare indicata in epigrafe questa Sezione rigettava la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati ma tale decisione era riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato con l’ordinanza pure richiamata in epigrafe.

Nel frattempo, risultava che il procedimento proseguiva e la ricorrente veniva a conoscenza dell’ulteriore decreto direttoriale 28 dicembre 2007, prot. 4307 che recepiva le determinazioni conclusive della conferenza di servizi del 30 ottobre 2007 in cui si ribadiva, tra altre, anche la prescrizione della realizzazione della barriera di contenimento fisico della falda con relativa integrazione del progetto di bonifica.

La ricorrente, quindi, notificava ritualmente motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, anche di tale provvedimento e lamentando quanto segue.

“I) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ RISPETTO AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA AREE PUBBLICHE E AREE PRIVATE. VIOLAZIONE DELLA L. 426/1998, DELL’ART. 246 D.LVO 152/2006”.

Il provvedimento impugnato aveva considerato soltanto l’Accordo di Programma sottoscritto il 28 maggio 2007 tra il Ministero dell’Ambiente e le altre parti pubbliche interessate alla bonifica del SIN in questione, avvalendosi dell’attività dell’ICRAM anche per la caratterizzazione dettagliata dello stato di contaminazione e dell’idrodinamica della falda, senza coordinarsi con le conclusioni di cui all’altro Accordo di Programma, sottoscritto con le parti private in data 30 ottobre 2007, che riconosceva il diritto dei privati a concorrere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica. Nel caso dei provvedimenti impugnati, invece, tale necessaria concertazione era stata del tutto ignorata.

“II) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA E CON LE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI AFFERENTI LA CARATTERIZZAZIONE E LE MISURE DI MESSA IN

SICUREZZA BASATE SULLA BARRIERA IDRAULICA E ASSUNTE NEL CORSO DELLE VARIE CONFERENZE DEI SERVIZI FINO AL 30.3.06. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DELL'ISTRUTTORIA."

L'Amministrazione, pur riconoscendo l'insufficienza del quadro conoscitivo e richiedendo alla ricorrente la trasmissione di informazioni ulteriori, imponeva ugualmente il confinamento fisico in questione, in palese contraddittorietà con le precedenti determinazioni che, fino al dicembre 2006, avevano sempre considerato lo sbarramento idraulico come unica soluzione, anche perché poco invasiva sul piano dell'impatto ambientale, che aveva già raggiunto l'effetto desiderato ed era stata realizzata con pieno successo.

" III) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 240, LETT. M) MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA"

La ricorrente riprendeva, riproponendola, la censura già illustrata con il ricorso introduttivo in ordine all'assenza di emergenza per disporre immediate misure di messa in sicurezza di emergenza mediante confinamento fisico.

"IV) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E MANCANZA DI PROPORZIONALITA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 242, COMMI 8 E 10, IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENIBILI E ALLA VALUTAZIONE DI ATTIVITA' IN ESERCIZIO".

L'Amministrazione aveva imposto un irragionevole arco di tempo per adeguarsi alle sue prescrizioni e non aveva tenuto in debito conto i costi economici per l'impresa e i riflessi sulla sua attività produttiva.

"V) OMESSO SUBPROCEDIMENTO DI V.I.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 252, CO. 7, D.LVO 152/2006"

Anche in questo caso la ricorrente riprendeva una censura di cui al ricorso introduttivo, legata al mancato espletamento della procedura di v.i.a.

"VI) CONFERMA DELLA FONDATEZZA DEI MOTIVI DI CUI AL RICORSO ORIGINARIO".

Pur prendendo in considerazione il provvedimento impugnato l'Analisi di rischio presentata a suo tempo, rimanevano fermi e, anzi, erano confermate tutte le doglianze in tal senso espresse nel ricorso introduttivo.

Anche in prossimità della nuova camera di consiglio del 9 aprile 2008 parte ricorrente depositava una "breve nota d'udienza".

Con la seconda ordinanza indicata in epigrafe, era accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

In prossimità della pubblica udienza del 9 luglio 2009 parte ricorrente depositava una ulteriore breve nota d'udienza. Tale udienza era poi rinviata e fissata successivamente al 26 ottobre 2010.



In prossimità di tale udienza, entrambe le parti costituite depositavano memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010, quindi, la causa era trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Il Collegio rileva che il primo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo aveva ad oggetto l'adozione delle determinazioni conclusive delle conferenze di servizi decisorie relative al SIN di Massa Carrara del 24 marzo 2005, 28 luglio 2005, 22 dicembre 2005, 30 marzo 2006 e 28 aprile 2006.

Dalla lettura dei relativi verbali si ricava che, nella conferenza del marzo 2005, in relazione all'area della Nuovo Pignone spa, per quel che rileva nella presente sede, si riscontrava in relazione alla parte interessata dallo sversamento di gasolio del 19 ottobre 2004 la necessità di provvedere all'immediata messa di sicurezza in emergenza e si dava luogo all'approvazione del Piano di caratterizzazione presentato dall'Azienda, subordinandolo ad alcune prescrizioni, e ugualmente si disponeva per il superamento di alcuni parametri nelle acque di falda, senza fare alcun accenno a misure di confinamento fisico. Nella conferenza del 28 luglio 2005 (pagg. 15-18 del relativo verbale), si approvavano i risultati della caratterizzazione dell'area, richiamando le prescrizioni della conferenza di servizi istruttoria del precedente 5 luglio, le quali, in ordine alle misure di messa di sicurezza in emergenza, chiedevano di implementare un sistema di monitoraggio dell'efficacia dei sistemi "Pump and Treat" e di "Bioventing" previsti, precisando i criteri di dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque, nuovamente senza far cenno a ulteriori sistema di confinamento fisico.

La conferenza del 22 dicembre 2005, poi, nulla aggiungeva sull'area Nuovo Pignone spa mentre quella del 30 marzo 06, richiamando ulteriore conferenza istruttoria del 30 novembre 2005, sulla procedura di m.i.s.e., evidenziava la necessità di realizzare 10 piezometri finalizzati alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia idrochimica della barriera idraulica, evidenziando così di ritenere comunque valido il sistema idraulico, nuovamente senza far cenno a altri, integrativi, di confinamento fisico. Sul progetto definitivo di bonifica delle acque sotterranee ugualmente disponeva prescrizioni di dettaglio, che non si riferivano però a nuovi sistemi di confinamento. Analogamente, nella conferenza di servizi decisoria del 28 aprile 2006, premettendo di rimanere in attesa di deliberare in merito alla definizione dello studio di fattibilità per la messa in sicurezza d'emergenza della falda acquifera del sito di interesse nazionale di bonifica mediante intervento coordinato, si ribadiva alla Nuovo Pignone spa di ottemperare alle prescrizioni già formulate il 28 luglio 2005 e il 30 marzo 2006.

Alla luce di tali premesse, il Collegio non può che concordare con la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui la lunga e approfondita fase istruttoria aveva visto soffermarsi l'Amministrazione procedente esclusivamente sugli interventi di m.i.s.e. e sul progetto di bonifica basati, tra altro, sull'allestimento di una barriera idraulica.

Tale impostazione, pur dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/06, non teneva conto della richiesta dell'Azienda ricorrente di sospendere l'iter del procedimento e di avvalersi della possibilità di rimodulare gli obiettivi di bonifica, comunicata al Ministero Ambiente in data 22 maggio 2006, e dell'invio dell'elaborato tecnico "Analisi di rischio" in data 24 ottobre 2006.

Infatti, dopo un generico rinvio della Conferenza di servizi disposto nella seduta del 4 ottobre 2006 - in cui pure si richiamava la trasmissione da parte di Nuovo Pignone del documento "Analisi di rischio dell'area AOC5" pervenuto il 3 luglio 2006 - alla successiva del 13 dicembre 2006, nuovamente senza alcun riferimento all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/06, pur richiamando le precedenti conclusioni delle conferenze di servizi istruttorie e decisorie più recenti, si inseriva per la prima volta, tra altre più coerenti con il quadro istruttorio fino ad allora delineato, la prescrizione di richiedere all'Azienda ricorrente di attivare interventi di m.i.s.e. consistenti nella realizzazione di una barriera di contenimento fisico nonché di un sistema idraulico di emungimento a monte della barriera fisica e successivo trattamento, lungo tutto il fronte dello stabilimento a valle idrogeologico dell'area nonché di trasmettere un documento integrativo del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato su tale confinamento fisico e che recepiva tutte le prescrizioni formulate nella conferenza di servizi del 30.3.06, tra cui, però, come sopra evidenziato, tale prescrizione sul confinamento fisico non era presente.

Alla luce di quanto evidenziato, perciò, il Collegio ritiene fondato quanto dedotto, sostanzialmente, nei primi cinque motivi del ricorso introduttivo in ordine alla violazione di legge e eccesso di potere per contraddittorietà e difetto dei presupposti e di motivazione. Sotto un primo profilo, infatti, l'Amministrazione doveva considerare la richiesta della ricorrente di avvalersi della facoltà di cui all'art. 265 d.lgs. n. 152/06 appena entrato in vigore di rimodulare gli obiettivi di bonifica, in relazione alla diversa metodologia, fondata sul progressivo superamento delle soglie di contaminazione e di rischio, per dare luogo alla procedura di bonifica.

In merito il Collegio precisa che l'Amministrazione in tal caso non è obbligata a disporre varianti, se nella sua discrezionalità non le ritiene comunque conformi agli obiettivi prefissati, ma deve pur sempre considerare la richiesta da parte del privato interessato ed eventualmente motivare sulle ragioni del diniego. Nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto perché l'Amministrazione, ancora al 13.12.06, non aveva considerato la

rimodulazione in questione, facendo solo riferimento all'istruttoria espletata nella vigenza della precedente normativa di cui al d.lgs. n. 22/97 e senza disporre alcun contraddittorio sul punto.

Sostiene nelle sue difese l'Amministrazione che dalla stessa "...Analisi di rischio presentata da controparte risulta evidente la persistenza di una situazione di grave inquinamento ambientale, tale da suggerire all'Amministrazione di imporre un sistema di barrieramento più efficace rispetto a quello progettato dalla società" (pag. 5 memoria per l'udienza), ma di tale conclusione non vi è traccia nei verbali delle conferenze di servizi di cui i richiamati decreti direttoriali nn. 3622/QdV/DI/B e 3623/QdV/DI/B costituivano adozione delle determinazioni conclusive ai sensi dell'art. 14 ter l.n. 241/90, laddove, anzi, si richiede semmai un rafforzamento del barrieramento idraulico attraverso l'incremento dei piezometri e dei pozzi, in relazione soprattutto alle misure di m.i.s.e.

L'approfondita illustrazione delle ragioni a sostegno della migliore efficacia del confinamento fisico di cui alla memoria dell'Amministrazione, infatti, dovevano semmai essere a suo tempo inserite nella motivazione delle prescrizioni relative ma non possono essere una forma integrativa di tale motivazione per la prima volta rappresentata in sede giurisdizionale e senza contraddittorio.

A ciò si aggiunga che, come rilevato dalla ricorrente, l'obbligo di dare luogo entro un ridottissimo termine al nuovo confinamento fisico, collegato a misure di messa in sicurezza di emergenza, non illustrava le ragioni della ritenuta immediatezza di un evento di (ri)contaminazione né illustrava se e quanto lo stesso era in espansione, tanto da ritenere non efficiente l'intervento di barrieramento idraulico già predisposto.

Vero che in materia tecnico-ambientale sussiste la discrezionalità di giudizio da parte della p.a. davanti alla quale la delibazione del giudice amministrativo si arresta, ma è altrettanto vero che tale sindacato può comunque sempre esercitarsi nelle ipotesi di contraddittorietà ed illogicità manifesta, come emerse nel caso di specie, dovendo comunque sempre le decisioni della p.a. sostanziarsi come adeguatamente motivate, corrette, ragionevoli, proporzionate e attendibili, anche qualora si dia luogo all'applicazione della c.d. "discrezionalità tecnica" (Cons. Stato, Sez. VI, 22.8.03, n. 4762; Sez. IV, 30.7.03, n. 4409; TAR Toscana, Sez. I, 20.9.02, n. 2055).

Quanto dedotto è già sufficiente per ritenere l'illegittimità dei decreti direttoriali impugnati nella parte in cui dispongono nei confronti della ricorrente nel senso sopra evidenziato. Per tuziorismo, quindi, si evidenzia l'infondatezza del sesto motivo di ricorso, in quanto la ricorrente non ha fornito idonei principi di prova in ordine alla lamentata paralisi dell'attività economica dello stabilimento se eseguite le prescrizioni contestate – ferma comunque la loro illegittimità nel senso sopra evidenziato – nonché del settimo motivo di

ricorso, in quanto le disposizioni impugnate non escludevano l'attivazione di un sub procedimento di v.i.a. in sede di approvazione del progetto definitivo di bonifica.

Da ultimo, infondato è anche l'ottavo motivo del ricorso introduttivo in quanto, nel vigore del d.lgs. n. 152/06, il Ministro dell'Ambiente, cui anche in precedenza era attribuito il coordinamento delle operazioni di bonifica, resta il soggetto responsabile del procedimento di bonifica, sostanziandosi invece la partecipazione del Ministro dello Sviluppo Economico nell'espressione di un parere obbligatorio, la cui mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale a meno che non siano ravvisabili specifici vizi procedurali (TAR Friuli, Sez. I, 28.1.08, n. 90), nel caso di specie assenti perché il Ministro risultava regolarmente convocato alle conferenze di servizi.

Sul punto appare utile segnalare il recentissimo orientamento di questa Sezione, confermativo di queste conclusioni, con il quale è stato evidenziato approfonditamente quanto segue. "La norma invocata dalla ricorrente - l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit. - non ne conforta le tesi, poiché detta disposizione attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242, ove abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale, "alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio": né una simile espressione può reputarsi atecnica, erronea o comunque non voluta e casuale, poiché essa si inserisce in una disposizione (l'art. 252 cit.) in cui, come già visto, quando ci si vuole riferire alle competenze del Ministro dell'Ambiente, lo si dispone espressamente, stabilendo che l'atto compete al 'Ministro' e non al 'Ministero'...E se l'attribuzione delle relative competenze al Ministero (e non al Ministro, salve le tassative eccezioni) vale per gli atti del procedimento di bonifica, a fortiori essa deve valere per il decreto gravato, considerato il suo situarsi nella fase dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza: fase prodromica rispetto alla vera e propria bonifica e, comunque, non in grado di determinare il definitivo riassetto del sito (cfr. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.). A conferma dell'ora vista conclusione si richiama la più recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738), per la quale gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo...Ciò, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede l'organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. La pronuncia in esame, che richiama a proprio supporto anche una decisione di questa Sezione (T.A.R.

Toscana, Sez. II, 16 ottobre 2008, n. 2287), osserva, inoltre, come la conclusione della competenza dei dirigenti all'emanazione degli atti del procedimento di bonifica di siti di interesse nazionale sia innanzitutto valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 15 del d.m. n. 471/1999 (precedente al d.lgs. n. 165/2001 e non avente rango legislativo), sebbene questo assegni al Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria (ora Sviluppo Economico) e della Salute, la competenza ad approvare il progetto definitivo di bonifica. Ma, soprattutto, resti valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, "che attribuisce genericamente la competenza per la procedura di bonifica al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (sentito il Ministero delle Attività produttive)" (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1738/2009, cit.; id., 18 febbraio 2009, n. 319).

Respinta la doglianza di incompetenza e tenuto conto dell'inconferenza del richiamo alla normativa previgente, si evidenzia poi che l'intesa ed il concerto, della cui omissione si lamenta la società, non sono richiesti dalla normativa di riferimento: l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, infatti, non li menziona. A tal proposito è significativa la differenza rispetto al precedente comma 1, che – come già visto – richiede invece l'intesa con le Regioni per il distinto procedimento di individuazione dei siti di interesse nazionale. D'altro canto, l'intesa ed il concerto sarebbero incompatibili con la natura di atto meramente gestionale del provvedimento impugnato (ed anzi, il fatto che non siano richiesti conferma la natura di atto di gestione e non di indirizzo politico-amministrativo del provvedimento de quo). Sul punto, si ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza, l'esercizio di poteri sfocianti in decreti emanati di concerto tra due ministri non è riconducibile ad un'attività meramente gestionale, ma rientra nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo, costituendo espressione di valutazioni anche politiche, proprie dei poteri governativi (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 4 febbraio 2002, n. 350)...Peraltro...nelle Conferenze di Servizi è attestato che ad esse è stato invitato il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, in alcuni casi, ha partecipato alla riunione con un suo rappresentante, mentre in altri (ad es., nella Conferenza decisoria del 13 dicembre 2006) è risultato assente. Sotto questo aspetto, deve, perciò, considerarsi comunque rispettata la disciplina ex art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della censura, si può pure rilevare che nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, i pareri, le intese, i concerti di cui all'art. 252 cit. ed all'art. 15, comma 4, del d.m. n. 471/1999 possono essere acquisiti all'interno della Conferenza stessa, senza che poi, in sede di adozione del provvedimento finale, si debba procedere ad una nuova acquisizione (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, nn. 319/2009, cit. e 1738/2009, cit.).

A nulla varrebbe obiettare che in precedenti decisioni (T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 marzo 2007, n. 383; id., 24 agosto 2009, n. 1399) la Sezione si è espressa nel senso della necessità del concerto tra il Ministero dell'Ambiente e le altre Amministrazioni statali che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi decisoria, poiché tali decisioni si riferiscono alla normativa previgente (in particolare, gli artt. 17, comma 14, del d.lgs. n. 22/1997 e 15 del d.m. n. 471/1999), mentre nella fattispecie per cui è causa occorre fare applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 che, in materia di competenza ministeriale o dirigenziale e di intese (o concerti), ha notevolmente innovato, come si è più sopra ricordato. In particolare, la disciplina posta dall'art. 252 del d.lgs. n. 152 cit. e poc'anzi illustrata dimostra l'inutilizzabilità, ai fini che qui interessano, dei precedenti sopra richiamati, alla luce del profondo mutamento di disciplina sul piano degli adempimenti procedurali e delle relative competenze decisorie, che confina ormai l'intervento del Ministro e dei relativi concerti ed intese (ove previsti) ai soli atti caratterizzati da valutazioni di indirizzo politico, attribuendo tutto il resto alla competenza dell'apparato ministeriale e quindi alla competenza dei dirigenti" (TAR Toscana, Sez. II, 19.5.2010, n.1523).

Passando all'esame dei motivi aggiunti, si deve rilevare anche in tal caso la loro fondatezza.

Il relativo decreto direttoriale impugnato reca il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della (ulteriore) conferenza di servizi decisoria svoltasi il 30 ottobre 2007.

In tale occasione, l'Amministrazione evidenziava che in data 28 luglio 2007 era stato firmato un "Accordo di Programma" tra il Ministero Ambiente e gli altri enti pubblici menzionati al fine di redigere studi atti a verificare la necessità di realizzare interventi di m.i.s.e. della falda acquifera e di valutarne la relativa fattibilità, avvalendosi della collaborazione operativa di ARPAT e ICRAM, specificando che quest'ultimo era delegato, tra altri incumbenti, alla raccolta e analisi di dati al fine di definire il quadro conoscitivo del sito.

Nella stessa seduta, però, la conferenza di servizi, omettendo di considerare che analogo "Accordo di programma" era in corso di definizione anche con le parti private interessate (sottoscritto, invero, il medesimo 30 ottobre 2007), tra altre determinazioni, prendeva in considerazione l'"Analisi di rischio" trasmessa da Nuovo Pignone spa nell'ottobre 2006 ma, senza valutare il nuovo quadro istruttorio che si andava delineando con l'intervento dell'ICRAM e richiamando le conclusioni di cui alla conferenza di servizi istruttoria del 26 giugno 2007 e di quella decisoria del 13 dicembre 2006, dava luogo ad una ulteriore serie di prescrizioni, tra cui, nuovamente, quella di realizzare la barriera di contenimento fisico



della falda quale intervento di m.i.s.e., con relativo obbligo di integrare il progetto definitivo di bonifica in tal senso. In più, nel medesimo verbale si legge che, comunque, la Direzione Qualità della Vita, unitamente ad APAT, aveva ritenuto che, al fine di potere effettuare una valutazione della efficacia degli interventi di m.i.s.e. mediante barriera idraulica era necessaria la trasmissione, da parte dell'Azienda, di una ulteriore serie di documenti ivi individuati. In sostanza, da un lato, la conferenza di servizi riteneva necessario approfondire l'istruttoria in ordine all'efficacia della barriera idraulica e, dall'altro, disponeva immediatamente per la realizzazione del diverso rimedio del confinamento fisico.

Alla luce di tali presupposti, il Collegio ritiene fondato quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla (nuova) contraddittorietà e irragionevolezza delle disposizioni in questioni che imponevano il barrieramento fisico.

Non risulta approfondita, infatti, la circostanza per la quale erano in corso accordi di programma - già sottoscritti con le parti pubbliche ma imminenti anche con le parti private e di cui il Ministero dell'Ambiente e, in particolare, la Direzione Qualità della Vita non potevano non essere a conoscenza - che richiedevano iniziative coordinate e sinergiche per le bonifiche dell'intero SIN, secondo le risultanze istruttorie definitivamente affidate all'ICRAM e non risulta illustrata la ragione per la quale si insisteva ancora nelle disposizioni risalenti a conferenze di servizi del 2005 e del 2006 che prendevano a riferimento un quadro di intervento tutt'affatto diverso, frammentato e non coordinato, nella vigenza del d.lgs. n. 22/97, tenendo conto che lo strumento dell'"Accordo di programma" di cui all'art. 246 d.lgs. n. 152/06 nel testo allora in vigore era stato individuato proprio al fine di ridurre eventuali contenziosi, definire, approvare e attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedevano, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici e privati (TAR Friuli, n. 90/08 cit.).

In secondo luogo, condivisibile è anche la censura per la quale si era in presenza, per ammissione della stessa conferenza di servizi, di un quadro conoscitivo ancora incerto e non definito, anche in ordine all'efficacia del barrieramento idraulico, per il quale, infatti, era richiesta ulteriore documentazione di sostegno. Nella pendenza dell'istruttoria di ordine generale affidata all'ICRAM in esecuzione degli accordi di programma sottoscritti e dell'istruttoria particolare rinviata alla stessa ricorrente mediate l'invito a depositare ulteriore documentazione, non appare sorretta da adeguata struttura motivazionale la ripetuta prescrizione di provvedere senza indugio, entro trenta giorni, alla realizzazione del confinamento fisico con relativa integrazione del progetto di bonifica.

Si evidenzia, infatti, che se pure è consentito in campo ambientale alla p.a. – in base al c.d. “principio di precauzione” di origine comunitaria – adottare provvedimenti ritenuti necessari laddove si paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato, anche in mancanza di un rischio concretamente accertato, è altrettanto necessario che tale principio si armonizzi con l’altro, delle “proporzionalità”, consistente nel dovere della stessa p.a. di adottare soluzioni idonee comportanti il minor sacrificio possibile per gli interessati senza poter imporre, con atti amministrativi o legislativi, obblighi o restrizioni alle libertà (anche economiche) dei cittadini, tutelate come tali dal diritto comunitario, in misura superiore, quindi sproporzionata, a quella strettamente necessaria per il pubblico interesse in presenza e disponibilità di altri strumenti ugualmente efficaci ma meno negativamente incidenti (Cons. Stato, Sez. VI, 6.3.07, n. 1736 e Sez. IV, 22.3.05, n.1195).

Non sussiste, in sostanza, la prevalenza dell’un principio sull’altro ma si deve ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in considerazione (TAR Friuli, n. 90/08 cit.).

Nel caso di specie il Collegio, anche sotto tale profilo, riscontra la carenza motivazionale invocata dalla ricorrente, in quanto l’Amministrazione non specifica per quale ragione, in presenza di un sottofondo istruttorio ancora tutto da approfondire, abbia inteso imporre ugualmente una misura più volte contestata dall’interessata come iniqua e sproporzionata e senza illustrare per quale motivo non poteva attendere i pur richiesti approfondimenti istruttori in ordine all’efficacia del sistema idraulico già installato che aveva comunque portato alla rimozione degli idrocarburi sversati.

Sotto tale profilo, quindi, risultano fondati anche i primi due motivi aggiunti.

Fondato, per quanto richiamato in precedenza, è anche il terzo motivo aggiunto, in quanto non risultava accertata (e motivata) la presenza del presupposto dell’immediatezza dell’inquinamento che imponeva un intervento di m.i.s.e. anche mediante barrieramento fisico.

Fondato, altresì, è anche il quarto motivo aggiunto, esclusivamente però in ordine alla mancanza di motivazione, nel rispetto dei due principi sopra richiamati, a sostegno delle ragioni per le quali era individuato un ristretto arco di tempo per l’intervento, fermo restando, come detto per il ricorso introduttivo, che non risulta dimostrata dalla ricorrente la sicura paralisi di tutta l’attività dello stabilimento conseguente all’eventuale ottemperanza alle misure imposte.

In ordine al quinto motivo aggiunto ed alla necessità di sub procedimento di v.i.a. si è già detto, in punto di infondatezza, in relazione al ricorso introduttivo e alla precedente esposizione si rimanda.

Sempre per quanto dedotto in precedenza, invece, appare consequenziale anche la fondatezza del sesto motivo aggiunto, rilevante illegittimità originaria dei decreti direttoriali impugnati con il ricorso introduttivo.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti nei sensi evidenziati e i decreti direttoriali impugnati devono essere annullati nella parte in cui dispongono nei confronti della Nuovo Pignone s.p.a. sul barrieramento fisico, sostanziandosi solo tali decreti, e non i verbali delle conferenze di servizi, quali atti lesivi con valenza effettivamente determinativa della fattispecie (TAR Toscana, Sez. II, 19.5.10, n. 1523).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione procedente e sono liquidate come da dispositivo, mentre per il resto vanno compensate..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i decreti direttoriali impugnati, nella parte in cui dispongono nei confronti della ricorrente.

Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)